

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama alla Giunta regionale:

- a) la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 “Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali”, così come da ultimo modificata con legge regionale 5 ottobre 2023, n. 19 che, tra l'altro, ha apportato modifiche agli articoli 13, 14 e 15 di cui al Capo III relativo agli interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà economica;
- b) il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*);
- c) la legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale);
- d) il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza Unificata in data 3 novembre 2021;
- e) il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e in particolare l'art. 105 -bis recante «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza» che prevede, per l'anno 2020, l'incremento di 3 milioni di euro a favore del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà;
- f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2020 (Reddito di libertà per le donne vittime di violenza), che definisce i criteri per la ripartizione delle risorse stanziare nel richiamato «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza», assegnando alla Regione Autonoma valle d'Aosta euro 6.014,00 e che all'articolo 2, comma 2, stabilisce che le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma possano essere incrementate dalle medesime Regioni/Province autonome con ulteriori risorse proprie;
- g) la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) che all'art. 1, comma 28, per le finalità di cui all'art. 105-bis del decreto-legge n. 34, prevede l'incremento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223/2006;
- h) la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), che all'art. 1, comma 670, per le finalità di cui all'art. 105-bis del decreto legge n. 34, prevede un ulteriore incremento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;
- i) la legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 (Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere);
- j) il Piano triennale degli interventi approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 16 aprile 2023 (Oggetto n. 2336/XVI: Approvazione del piano triennale degli interventi contro la violenza di genere per il periodo 2023-2025 ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 4/2013) che costituisce il documento di programmazione regionale in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere;
- k) la circolare INPS n.64 del 05 ottobre 2021 che definisce le modalità di presentazione da parte della donna avente diritto o di un suo rappresentante, della domanda di ammissione al

beneficio, presso il Comune di residenza della donna, nonché l'erogazione del contributo da parte del medesimo Istituto Nazionale previdenza sociale – Direzione Generale – (in seguito INPS), CF 80078750587, per un ammontare pari a un massimo di 400 euro mensili pro capite, per dodici mensilità;

- l) la circolare INPS n. 166 dell'8 novembre 2021, con cui sono stati forniti i principali chiarimenti sulla prestazione del "Reddito di libertà" (RDL), con riferimento anche alla previsione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, secondo cui le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma possono essere incrementate dalle medesime Regioni/Province autonome con ulteriori risorse proprie, trasferite direttamente all'INPS, previa presentazione di apposita istanza di incremento del budget;
- m) il messaggio INPS n. 4352 del 07 dicembre 2021 che definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza", istituito dall'art. 105-bis del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020;
- n) il messaggio INPS n. 1053 del 7 marzo 2022 che specifica che le risorse attribuite a ciascuna Regione o Provincia autonoma possono essere incrementate dagli stessi Enti locali con risorse proprie, e che tali risorse vanno trasferite direttamente all'INPS, previa presentazione di apposita istanza di incremento del budget;
- o) la deliberazione della Giunta regionale n. 1132 dell'8 agosto 2014, recante: "Approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al capo III (interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica) della l.r. 23/2010 "Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. abrogazione di leggi regionali". Revoca della deliberazione della Giunta regionale in data 1° luglio 2011, n. 1552.", e successive modifiche;
- p) la deliberazione della Giunta regionale n. 1169 del 1° ottobre 2018 "Ricostituzione, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, della Commissione preposta all'esame delle richieste di contributo presentate ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 della medesima legge. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1615 in data 8 luglio 2011.";
- q) la deliberazione della Giunta regionale n. 481 del 12 aprile 2019 "Approvazione di modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale 1° ottobre 2018, n. 1169 "Ricostituzione, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, della commissione preposta all'esame delle richieste di contributo presentate ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 della medesima legge. revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1615 in data 8 luglio 2011.".
- r) la deliberazione n. 2604/XVI del 22/06/2023 del Consiglio regionale di approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2000, del Piano Regionale per la Salute e il Benessere Sociale 2022- 2025.
- s) la deliberazione n. 622 del 3 giugno 2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Operativo Annuale (POA) per l'anno 2024 del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022/2025. Prenotazione di spesa.

Rappresenta che l'articolo 23 (Rinvio) della L.R. 23/2010 prevede che i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi disciplinati dalla legge stessa, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla loro concessione, siano periodicamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli Enti locali, nel rispetto degli specifici stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale.

Precisa che si rende necessario approvare nuove disposizioni applicative relative al Capo III della l.r. n. 23/2010 ed in particolare:

- rivedere la disciplina delle misure di cui all'articolo 13 "contributi per l'inclusione sociale" e all'articolo 14 "contributi straordinari" a seguito delle modifiche introdotte alla l.r. 23/2010 e

per aggiornare le procedure a distanza di 10 anni dalla loro introduzione.

- disciplinare l'istituzione del contributo a sostegno dell'autonomia delle donne vittime di violenza previsto dall'art. 15bis della l.r. n. 23/2010, le cui risorse regionali saranno messe a disposizione dell'INPS ad integrazione di quelle già previste per l'erogazione della misura del Reddito di libertà a valere su finanziamenti nazionali riferite al Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza;

Comunica relativamente all'istituzione del contributo a sostegno delle donne vittime di violenza di cui sopra, inoltre che tale necessità trova fondamento da un lato nell'aumento delle richieste di aiuto e supporto da parte delle donne vittime di violenza che si rivolgono ai diversi servizi del territorio e dall'altro nella contrazione delle risorse nazionali destinate al Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime ripartite fra le diverse Regioni.

Ritiene quindi necessario assegnare alle donne vittime di violenza e concedere, attraverso l'ente erogatore del Reddito di libertà, individuato nell'INPS dall'art. 3 n. 6) del D.P.C.M. 27 dicembre 2020, il finanziamento di euro 130.000,00 annui per le annualità 2024/2026 in relazione alle disponibilità del bilancio regionale e ricorda che ai fini del monitoraggio della spesa complessiva, l'INPS è tenuto, ai sensi dell'art. 4 del citato DPCM 27 dicembre 2020, a fornire i dati statistici sulle prestazioni erogate e sui beneficiari.

Ritiene, infine, su indicazione della struttura proponente e in considerazione tanto della sostenibilità organizzativa e della complessità dei procedimenti quanto dell'elevato numero di richiedenti, di approvare le seguenti disposizioni inerenti ai procedimenti amministrativi relativi agli interventi oggetto del presente atto:

- ✓ il termine per la conclusione è di 120 giorni, a partire dalla data di sottoscrizione dell'istanza di parte;
- ✓ in sostituzione della comunicazione personale di avvio del procedimento, la pubblicizzazione dei relativi elementi del procedimento è specificata sul modulo di domanda o su apposita nota informativa allegata allo stesso;
- ✓ non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso di cui al comma 1 dell'art. 23 della l.r. 19/2007, come novellato dall'art. 63 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 16.

Valuta quindi opportuno modificare i criteri relativi alla concessione dei contributi di cui al Capo III della legge regionale 23/2010, secondo quanto riportato nell'allegato alla presente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 23/2010, sulla proposta della presente deliberazione con nota prot. n. 22948 in data 10 luglio 2024;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla proposta della presente deliberazione dalle dirigenti della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati e della Struttura Servizi alla persona e alla famiglia e disagio abitativo dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, a decorrere dalle domande presentate a partire dal 1° agosto 2024, i nuovi criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Capo III (Interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 "Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali" secondo quanto riportato nell'allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire, ai sensi della l.r. 19/2007, le seguenti disposizioni inerenti ai procedimenti amministrativi per la concessione dei contributi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica oggetto della presente deliberazione:
 - a) il termine per la conclusione è di 120 giorni, a partire dalla data di sottoscrizione dell'istanza di parte;
 - b) in sostituzione della comunicazione personale di avvio del procedimento, la pubblicizzazione dei relativi elementi del procedimento è specificata sul modulo di domanda o su apposita nota informativa allegata allo stesso;
 - c) non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso di cui al comma 1 dell'art. 23 della l.r. 19/2007, come novellato dall'art. 63 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 16;
- 3) di revocare a decorrere dal 1° agosto 2024 le deliberazioni di Giunta regionale n. 1132 in data 08 agosto 2014, n. 1169 in data 01 ottobre 2018 e n. 481 in data 12 aprile 2019;
- 4) di rinviare ad atti del dirigente della Struttura competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali eventuali e ulteriori specifiche e indicazioni a completamento delle disposizioni allegate alla presente deliberazione;
- 5) di dare atto che la spesa collegata al punto 1 del dispositivo, relativamente alle misure di cui agli articoli 13 e 14 della l.r. n. 23/2010, trova copertura sul bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 nello stanziamento del capitolo U0016964 "Trasferimenti correnti per interventi assistenziali a famiglie per il sostegno di situazioni di difficoltà socio-economica", e relativamente alla misura di cui all'art. 15bis, sulle prenotazioni n. 14667/2024, n. 3216/2025 e n. 1707/2026, assunte con DGR n. 622/2024 sullo stanziamento del capitolo U0027485.